

I.P.A.B. BONOMO-MUNAFÒ-NICOLACI-PERDICHIZZI-

ISTITUZIONE PUBBLICA
di ASSISTENZA e BENEFICENZA

(Decreto Pres. Reg. Sic. n. 85/VIII/1-8-91) - Sede Legale: Via Regina Margherita n. 22

98051 – BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Messina)

STATUTO

Art.1 - ORIGINI

L'I.P.A.B. Bonomo-Munafò-Nicolaci-Perdichizzi-Picardi, che nel corso del presente Statuto viene denominata, per brevità, con il solo termine I.P.A.B., trae origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie:

- Casa della fanciulla Nicolaci Bonomo di Barcellona P.G. – C.F. 83000450839 – fondata dai coniugi Giorgio Nicolaci fu Domenico e Felicetta Bonomo fu Santi con l'atto in Notar Maimone del 5.3.1923, ratificato ed integrato con atto dello stesso Notaio del 31.8.1924, eretta in Ente Morale con R.D. 28.5.1925 e riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con Decreto Presidente Regione Siciliana n.666 del 12.11.1987;

- Casa dei fanciulli Michele e Domenico Nicolaci – C.F. 83000430831 - voluta dal Barone Francesco Nicolaci con testamento del 6.6.1913, depositato agli atti del Notaio Bucalo Giuseppe fu Salvatore con verbale del 12.2.1917, reg.to a Barcellona P.G. il 13.2.1917 al n.293 Reg.I vol.80 F.138.

- Asilo Scuola Munafò-Picardi – C.F. 83030640839 – amministrato dall'E.C.A. e già iscritto nell'elenco delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Provincia di Messina;

- Casa dei fanciulli ed Asilo infantile Germani Perdichizzi – C.F.83000410833 – fondata con testamento olografo del Sig. Perdichizzi Giuseppe fu Teodoro, stilato in data 18.9.1935, completato con posteriori codicilli e pubblicato agli atti del Notaio Majmone Tommaso di Barcellona P.G. in data 30.1.1940, eretta Ente Morale, ai sensi dell'art.51 della legge 17.7.1980, n.6972, con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.31/A del 20.1.1956.

La fusione è stata disposta dal Presidente della Regione Siciliana con Decreto n.85/VIII/1.8.1991, registrato alla Corte dei Conti in data 14.10.1991 reg.n.1 foglio n.342.

Art.2 - NATURA GIURIDICA

L'I.P.A.B., la cui natura di persona giuridica pubblica è stata confermata con l'atto declaratorio di cui al Decreto Ass.Reg.EE.LL.n.666/12.11.1987, è dotata di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art.3 – SEDE ED AMBITO DI OPERATIVITA'

1. L'I.P.A.B. ha sede legale ed amministrativa in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – Via Regina Margherita 22 - e svolge la propria attività istituzionale entro i confini dello Stato Italiano.
2. Nel caso di più sedi amministrative, quella principale sarà stabilita in Barcellona P.G..

Art.4 – STEMMA DISTINTIVO

L'I.P.A.B., con la procedura di cui agli artt.39, 101 e 109 del R.D. 21.1.1929 n.61, promuoverà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il riconoscimento di un proprio stemma distintivo e l'iscrizione di esso nel libro araldico degli Enti Morali.

Art.5 – CRITERI INFORMATIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'I.P.A.B. informa l'azione amministrativa a criteri di imparzialità, buon andamento, semplificazione, autocertificazione, economicità, pubblicità.
2. Conformemente ai principi enunciati nell'art. 6 del Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 2017, trova applicazione nei confronti dell'IPAB quanto previsto dall'art. 4 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, sulla separazione fra le funzioni di indirizzo politico amministrativo, che spettano agli Organi di Governo, e le funzioni gestionali, che competono alla struttura burocratica.

Art.6 – FINI ISTITUZIONALI

1. In armonia con le norme e gli indirizzi della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e nel rispetto dei principi cui si ispira l'ordinamento democratico, l'attività assistenziale dell'I.P.A.B. deve essere improntata ai criteri e ai principi informatori della normativa vigente in materia di assistenza e beneficenza pubblica ed ai principi recati dalla Legge Regionale n. 22 del 9 maggio 1986 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'I.P.A.B. nei limiti dei propri mezzi e dei trasferimenti dei predetti Enti, persegue, senza scopi di lucro e con riguardo prevalentemente per studenti in disagiate condizioni economiche, i seguenti fini:
 - Ricovero, in convitto e/o semiconvitto, di minori, orfani e non, in stato di bisogno, allo scopo di dare loro mantenimento, educazione ed istruzione;
 - Creazione di centri di ospitalità per minori;
 - Creazione di centri diurni di assistenza e di incontro per minori;
 - Creazione di strutture scolastiche permanenti, di grado fino al secondo, per l'istruzione gratuita dei minori ricoverati e per consentire a ragazzi appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche di proseguire gli studi oltre quelli dell'obbligo;
 - Realizzazione e gestione, diretta e non, di centri per lo svago ed il tempo libero, progettati per dare attuazione a programmi socio-educativi permanenti, che abbiano lo scopo di favorire processi di comunicazione tra minori e società;
 - Istituzione di colonie estive per i minori ricoverati e centri per la vacanza di bambini appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche;
 - Creazione di prospettive di lavoro per i giovani, ove possibile, organizzando corsi di formazione, istituendo laboratori artigianali e centri per l'apprendimento di mestieri vari;
 - Istituzione di biblioteche, anche mediatiche, aperte al pubblico per diffondere la cultura soprattutto tra i ragazzi appartenenti alle classi sociali più deboli, bisognosi di approfondimenti e meritevoli di essere aiutati negli studi intrapresi e di borse di studio; presentazione di libri e di eventi culturali in genere; favorire l'avvio di iniziative aventi lo scopo di aiutare e sostenere i ragazzi, che dimostrano spiccate qualità e capacità nello studio, nella cultura, nell'arte ed in campi vari, appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche;
 - Promuovere, favorire, organizzare, sostenere e gestire, anche d'intesa o in convenzione con altri Enti pubblici o organismi non aventi scopi di lucro, ogni e qualsiasi altra attività che attenga, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi prevalentemente a favore di minori, orfani e non, in stato di bisogno, allo scopo di dare loro mantenimento, educazione ed istruzione.
 - Compatibilmente con le disponibilità strutturali, organizzative e finanziarie, secondo i vigenti standards regionali, l'I.P.A.B. potrà svolgere attività di carattere socio-assistenziale anche nei confronti di altri soggetti prioritariamente residenti nel Comune di Barcellona P. G., previa approvazione di apposito Regolamento che disciplina le modalità di erogazione del servizio.

Art.7 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

- 1) Per raggiungere i suoi scopi l'I.P.A.B. provvederà prioritariamente attraverso le Suore F.M.A. operanti in questa Istituzione, attraverso la stipula di apposita convenzione; nel caso in cui le Suore F.M.A. non siano in grado di garantire gli specifici servizi che si intendono erogare, l'IPAB provvederà alla stipula di apposite convenzioni con Enti Pubblici o Enti con finalità socio-educativa, anche associati, o con strutture associative regolarmente abilitate all'esercizio di attività assistenziali e/o culturali, ovvero con singole figure professionali, assicurando i livelli assistenziali e culturali previsti dalle leggi.
- 2) L'Ente, in conformità delle disposizioni di legge vigenti nel tempo in materia minorile ed in relazione alla necessità di adeguare le prestazioni ai nuovi bisogni sociali, si prefigge di perseguire finalità educative, formative ed istruttive con l'obiettivo del reinserimento sociale e familiare dei

minori.

- 3) L'I.P.A.B. eroga i propri servizi prioritariamente a favore dei minori residenti nel Comune di Barcellona P.G.
- 4) Compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, strutturali ed organizzative e salva la priorità di cui al comma precedente, l'Istituzione può estendere la propria attività anche a favore di minori residenti in altri Comuni, senza oneri per il bilancio dell'Ente.
- 5) Un apposito Regolamento disciplinerà le modalità di accesso e di erogazione dei servizi espletati dall'I.P.A.B., ivi compresa l'eventuale compartecipazione degli utenti ai costi.
- 6) L'assistenza e la cura dei minori, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente, può essere affidata anche ad una Congregazione religiosa femminile, previa convenzione debitamente approvata dal Consiglio di Amministrazione e dal rappresentante legale della Congregazione religiosa.

Art.8 – MEZZI PER L'ATTUAZIONE DEI FINI DELLO STATUTO

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, l'I.P.A.B. si avvale delle seguenti entrate:

- Rendite del patrimonio dell'Ente, come risultante dall'atto di fondazione e dai successivi inventari aggiornati;
- Rette di ricovero e/o compartecipazione degli utenti;
- Proventi di titoli e depositi;
- Contributi erogabili, ai sensi della normativa vigente, dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, da Enti Pubblici e da privati;
- Lasciti, donazioni, e contributi da privati;
- Proventi della gestione di beni o di attività svolte per conto di altri soggetti pubblici e/o privati.

Art. 9 – MATERIE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Con appositi regolamenti, l'Ente disciplina:

- La pianta organica, le assunzioni, le nomine, le funzioni e, in genere, tutta la materia riguardante il personale e la organizzazione delle strutture attraverso le quali si perseguono i fini istituzionali;
- L'ammissione nelle proprie strutture assistenziali, alloggiative, educative e per l'istruzione;
- I modi di acquisto dei beni e servizi occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali, nonché i criteri da seguire per l'esecuzione di lavori urgenti o di lavori di riparazione e manutenzione di beni mobili ed immobili.
- Gli affitti e le alienazioni di beni;
- Quant'altro non fosse disciplinato dal presente statuto e non trovasse regolamentazione specifica nelle leggi.

CAPO II

ORGANI DELL'ENTE

Art. 10 - ORGANI ISTITUZIONALI

Sono Organi Istituzionali dell'I.P.A.B.:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Art. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'I.P.A.B. ed è composto da 3 (tre) membri, tenuto conto della normativa vigente in materia di rappresentanza di genere.

2. Almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Segretario dell'I.P.A.B. richiede agli Organi di cui al seguente comma 3 le designazioni dei membri che dovranno far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati come segue:
 - Un membro designato dal Sindaco del Comune di Barcellona P.G. (ME);
 - Un membro designato dall'Arcivescovo di Messina;
 - Un membro designato dall'Ispettorica delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
4. Le designazioni di cui sopra dovranno essere accompagnate da apposite dichiarazioni di accettazione da parte degli interessati, a firma autenticata nei modi di legge.
5. Il Consiglio di Amministrazione scaduto, ove non tempestivamente ricostituito, continua nell'esercizio dei suoi poteri per altri quarantacinque giorni, secondo la normativa vigente in materia di prorogatio degli Organi della Pubblica Amministrazione.
6. Tutti i membri devono essere scelti fra cittadini eleggibili a consigliere comunale che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 commi 1 e 2 della L.R. 19/97 e, per consentire una continua partecipazione nell'attività di gestione dell'I.P.A.B., i membri nominati dalla Curia, dal Sindaco del Comune di Barcellona P.G. e dall'Ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice devono essere residenti in Comuni distanti non oltre 50 chilometri dalla sede dell'IPAB sita nel Comune di Barcellona P.G.
7. Le designazioni effettuate dagli organi preposti non creano alcun vincolo giuridico con i membri designati, che rappresentano solo ed esclusivamente l'I.P.A.B., con la quale hanno un rapporto di immedesimazione organica.
8. Decorso i 45 giorni di proroga previsti dal comma 5 dell'art. 11 il Consiglio di Amministrazione decade e dovrà essere ricostituito con Decreto Assessoriale.
9. Almeno sessanta giorni prima della naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Segretario della Fondazione richiede agli organi di cui al comma 3 la designazione dei membri che dovranno far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione.
10. In caso di mancata designazione da parte delle autorità competenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede direttamente, in via sostitutiva, l'Assessore alla Famiglia, alle politiche Sociali e del Lavoro in uno al decreto di cui al comma 8.
11. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto assessoriale di nomina, il componente più anziano di età procede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e ne assume la presidenza provvisoria fino al momento della nomina del Presidente. In caso di inadempimento rimane salvo il potere sostitutivo dell'assessore Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali.
12. Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione nomina, fra i suoi componenti, il Presidente.
13. Decorso il quarantacinquesimo giorno, ove l'Assessorato Regionale di riferimento non abbia tempestivamente nominato il CdA o un commissario straordinario, il Segretario dell'IPAB, oltre a svolgere i poteri e le funzioni gestionali di cui è titolare per legge, assumerà anche i poteri e le funzioni di legale rappresentante dell'IPAB ma solo per gli affari urgenti ed indifferibili, il cui ritardo od omissione potrebbe arrecare danni patrimoniali all'Ente.

Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

Fermi i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i parlamentari nazionali, i membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, i membri delle direzioni e/o dei comitati dei partiti e dei movimenti politici e degli organismi sindacali.
- b) coloro che non godono dei diritti civili e politici;
- c) coloro che sono debitori o hanno lite pendente con l'I.P.A.B. o con gli altri Organi o Enti chiamati ad effettuare le designazioni di cui all'art. 11 c. 3;
- d) i funzionari pubblici addetti al controllo delle deliberazioni dell'Ente, ai sensi della normativa vigente per le Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza;

- e) i legali rappresentanti degli Enti che abbiano convenzioni con l'Ente;
- f) coloro che si trovano in situazioni di incapacità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 11 della legge 17/7/1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) coloro che si trovino in situazioni riconducibili ai contenuti della legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali di Barcellona Pozzo di Gotto e dei Comuni ove insista parte del patrimonio dell'I.P.A.B.;
- i) i soggetti che abbiano pendenti procedimenti giudiziari, per reati per i quali la legge preveda la pena della reclusione.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione: DECADENZA DEI SINGOLI COMPONENTI

Le cause di incompatibilità di cui all'articolo precedente rendono nulla l'eventuale nomina e determinano la decadenza della stessa ove sopravvenuta.

La decadenza della carica è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione effettuata dal Presidente entro cinque giorni da quando questi ne sia venuto formalmente a conoscenza.

Analoga iniziativa spetta ai Componenti del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Presidente.

Al destinatario della contestazione sono assegnati dieci (10) giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni o eliminare la causa di incompatibilità.

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione delibera definitivamente.

Nel caso in cui il destinatario sia il Presidente il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere anziano di età.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione: DECADENZA E SCIoglIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica quando, per qualunque causa, viene meno la maggioranza dei suoi componenti.

La decadenza opera di pieno diritto ed è accertata dal Segretario dell'Ente, che ne dà immediata informazione all'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ovvero a quello al momento competente, per la nomina di un commissario straordinario.

Contemporaneamente il Segretario richiede agli organi di cui al precedente art. 11 le designazioni di rispettiva competenza.

Il Consiglio di Amministrazione è sciolto con decreto dell'Assessore Regionale competente:

- a) per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- b) per la mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo nei termini di legge o in quelli fissati, con atto di diffida, dall'Assessore Regionale competente;
- c) per la violazione dell'art. 27 comma 1 del presente statuto (gestione economico-finanziaria)
- d) per incapacità a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo tre sedute infruttuose da tenere entro un mese;
- e) per gravi e/o ripetute violazioni di legge, di regolamenti o del presente statuto, previa contestazione degli addebiti da parte dell'Assessorato Regionale competente con assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

Le eventuali violazioni di cui al comma precedente sono comunicate all'Assessorato Regionale competente da parte del Segretario dell'Ente.

Con il decreto assessoriale di scioglimento del Consiglio di Amministrazione viene nominato un commissario per la straordinaria gestione dell'I.P.A.B.

Entro dieci giorni dall'insediamento del Commissario il Segretario dell'Ente attiva le procedure di cui all'art. 11, per la ricostituzione degli organi ordinari di governo dell'Ente.

Art. 15 – Consiglio di Amministrazione: DURATA IN CARICA

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del suo effettivo insediamento.

I Consiglieri potranno essere confermati nella carica per una sola volta.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, risultano assenti per tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato, cui va fatta immediata contestazione con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la risposta.

Il Consigliere decaduto, o comunque cessato dalla carica, deve essere immediatamente sostituito ed il Consigliere subentrante dura in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui egli è subentrato.

Il Consigliere decaduto o cessato per qualsiasi altra causa viene sostituito, previa l'applicazione della procedura prevista dal presente Statuto per la designazione, che, in ogni caso, resta riservata all'Organo dal quale il Consigliere da sostituire è stato originariamente indicato.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale su tutti gli affari che riguardano l'I.P.A.B., fatte salve le attribuzioni che spettano al Presidente ed al Segretario in base alla normativa vigente nel tempo.

Art. 16 -ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di cui all'art. 8 del decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207.

Inoltre sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti materie:

- 1) elezione del Presidente;
- 2) Modifica dello Statuto dell'I.P.A.B., **che dovrà essere approvata all'unanimità dei componenti assegnati, se dopo due votazioni, da tenersi a distanza di giorni 15 l'una dall'altra, non si raggiunge l'unanimità la modifica si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza (due).**
- 3) Bilancio preventivo e Conto consuntivo;
- 4) Deliberazioni sulle convenzioni **con enti pubblici o soggetti privati, ivi comprese le ONLUS e le associazioni riconosciute;**
- 5) atti di indirizzo relativi ad acquisti, alienazioni, permuta, transazioni, mutui o altri provvedimenti di carattere gestionale;
- 6) liti attive e passive;
- 7) approvazione dei regolamenti e della pianta organica del personale;
- 8) atti di indirizzo al Segretario per l'assunzione di personale e per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 9) vigilanza sugli Organi gestionali dell'I.P.A.B.
- 10) nomina del Revisore dei Conti con la procedura prevista dall'art.6, L.R. n. 17 del 11 agosto 2016, modificativo dell'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016;

Art. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'I.P.A.B. e dura in carica cinque anni.

Provvede a:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, proponendo l'ordine del giorno;
- dare impulso all'attività amministrativa dell'Ente, impartendo direttive ai vertici burocratici;
- firmare tutti gli atti che non siano riservati ai funzionari dell'I.P.A.B.;
- curare l'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, promuovendo tutte le modifiche o integrazioni che fossero necessarie;
- vigilare sulla esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;
- rappresentare in giudizio l'Ente e compiere ogni altra attività demandatagli dalla legge, dai regolamenti dell'Ente e dal Consiglio di Amministrazione.

- adottare tutti i provvedimenti di urgenza, riferendo al Consiglio nella prima adunanza utile e comunque entro 15 giorni dalla data di adozione; detti provvedimenti cessano di produrre effetti giuridici se non vengono ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il V. Presidente.

Art. 18 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Ente.

Se dopo due votazioni nessun Consigliere riporta la maggioranza assoluta predetta si procede ad una terza votazione e viene proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti, purché non inferiore a due; a parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

Art. 19 – INELEGGIBILITA'

Non può essere eletto alla carica di Presidente:

- 1) chi non ha reso il conto di una precedente gestione;
- 2) chi ha parenti od affini entro il 3° grado che ricoprano nell'I.P.A.B. l'incarico di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi, ovvero espletino funzioni dirigenziali in Istituti di credito cui sia affidato il servizio di tesoreria dell'Ente.

Art. 20 – MOZIONE DI SFIDUCIA

Il Presidente è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa, per appello nominale, col voto della maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

La mozione deve essere sottoscritta da due membri e deve contenere il nome del nuovo Presidente del C.d.A.

La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal suo deposito nella segreteria dell'Ente.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente eletto, il quale si insedia immediatamente nella carica.

Art. 21 – SOSPENSIONE E DECADENZA

Il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione incorrono nella sospensione e nella decadenza di diritto nei casi previsti dall'art. 59 della Legge regionale n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione o la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di omissione, dall'Assessorato Regionale competente.

Art. 22 – GRATUITA' DELLE FUNZIONI

- 1) Le funzioni di Presidente e Consigliere sono gratuite.
- 2) Per le missioni effettuate nell'interesse dell'Ente spettano i rimborsi e le indennità previste dalla legge per gli amministratori degli enti locali.

CAPO III

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23 – ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese per iniziativa del Presidente o di almeno due dei componenti.

La convocazione è disposta dal Presidente mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviare almeno tre giorni prima, o in caso di urgenza, almeno 24 ore prima dell'adunanza, a mezzo Pec (posta elettronica certificata), ovvero a mezzo mail (posta elettronica), sms o qualsiasi altro mezzo di comunicazione più recente.

In caso di invio con sistema diverso dalla Pec i Consiglieri dovranno confermare la corretta ricezione della comunicazione.

Sono consentite anche le comunicazioni e le convocazioni effettuate per telegramma o telefax.

Per la validità delle adunanze si richiede l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Ai fini del recapito degli avvisi di convocazione o di altri atti riferibili alla carica rivestita, ciascun componente, entro 10 giorni dall'insediamento, comunica all'Ente il domicilio presso il quale possono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la carica rivestita.

In caso di mancata dichiarazione il domicilio si intende eletto presso gli uffici amministrativi dell'I.P.A.B.

Per la partecipazione alle adunanze del C.d.A. ai componenti, compreso il Presidente, sono dovuti i rimborsi per legge spettanti.

Art. 24 – DELIBERAZIONI

1) Salvo che la legge o lo statuto non prevedano diversamente, le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni i Consiglieri che vi abbiano un interesse personale.

2) sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone.

3) Le deliberazioni che comportano impegni di spesa sono nulle se non sono munite dell'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.

4) su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica del Segretario dell'Ente.

Art. 25 – PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono pubblicate per il tempo e con le modalità prescritte dalla normativa vigente per le II.PP.A.B., all'albo on line dell'Ipab ovvero nel sito internet ufficiale dell'Ente.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio, del conto consuntivo e quelle afferenti modifiche statutarie sono pubblicate anche e contemporaneamente all'Albo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dell'avvenuta pubblicazione è redatta apposita certificazione a firma del segretario.

E' fatta salva, comunque, ogni altra forma di pubblicità prevista dalla legge, ivi compreso il D. L.vo n. 33/2013 e succ. mod. ed integr.

Art. 26 – REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione, procede alla nomina del Revisore dei Conti, previa selezione pubblica, ai sensi del D.L. 12/08/2011 n. 138 convertito in legge n. 148 del 14/09/2011, recepito in Sicilia con L.R. n. 17 del 11/08/2016 e con le modalità previste dai decreti ministeriali e dalle disposizioni regionali vigenti nel tempo.

Nell'avviso di selezione dovrà essere indicata, fra l'altro, la misura del compenso. Alla selezione potranno partecipare i Revisori in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e che siano residenti da almeno un biennio in Comuni distanti non oltre 50 Km dal Comune di Barcellona P.G. e che siano dotati di esperienza maturata in IPAB o in Enti Locali.

La misura del compenso non potrà essere superiore a quella prevista dal decreto interministeriale del 21/12/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/2019 equiparabile al compenso dovuto al Revisore dei Conti dei Comuni con meno di 5000 abitanti.

Il revisore dei Conti esercita funzioni consultive, di controllo, e di vigilanza previste dalle norme vigenti per i comuni.

Si applicano in quanto compatibili, le norme di cui al titolo VII del D.Lvo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV NORME GENERALI DI GESTIONE

Art. 27 – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

- 1) Al fine di ricavare i giusti proventi per assicurare i servizi previsti dal presente statuto, gli immobili dell'Ente, devono essere, previa acquisizione di parere di congruità e previa procedura ad evidenza pubblica, dati in affitto o in locazione, salva l'eccezione di cui al successivo III comma del presente articolo, con applicazione dei canoni correnti di mercato.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, **ad unanimità dei consiglieri assegnati**, in casi eccezionali e con atto motivato, può procedere ad affitti o locazioni in deroga ai canoni correnti di mercato.
- 3) Non possono essere concessi in affitto o in locazione i beni che l'amministrazione utilizza direttamente per le finalità istituzionali.
- 4) Gli amministratori rispondono del danno patrimoniale arrecato all'Ente per la violazione del I comma del presente articolo.
- 5) L'I.P.A.B. può contrarre mutui esclusivamente per investimenti o per opere di restauro conservativo o di miglioramento del patrimonio immobiliare.
- 6) L'I.P.A.B. può ricorrere anche ad indebitamento a breve-medio termine (non superiore a cinque anni) per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze di cassa.
- 7) Il limite massimo e cumulativo di indebitamento di cui ai commi precedenti non può superare il 25% della media dei canoni di locazione riscossi sulla competenza degli ultimi tre anni, come risultanti dai conti consuntivi e certificati dal segretario e dal Ragioniere (ove esista) dell'Ente.

Art. 28 – SERVIZI DI TESORERIA ED ECONOMATO

- 1) Il servizio di tesoreria dell'I.P.A.B. deve essere affidato ad una Azienda di credito che, ai sensi della normativa vigente, sia idonea ad assumerlo e che abbia una propria agenzia nel Comune di Barcellona P.G.
- 2) Un apposito regolamento disciplina il servizio di economato dell'Ente.

Art.29 – ASSISTENZA MORALE E RELIGIOSA DEI MINORI

- 1) L'assistenza socio-educativa e religiosa, nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi di questa I.P.A.B., è affidata, di norma, alle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice e per esse all'Ente dal quale dipendono.
- 2) Le Suore, fino a quando disimpegneranno i servizi di assistenza di cui sopra, avranno diritto, gratuitamente, al vitto ed all'alloggio.
- 3) Altri benefici potranno essere concessi dal C.d.A. con apposita convenzione che avrà una durata massima non superiore ad anni cinque dalla stipula e potrà eventualmente essere rinnovata per uguale periodo previa deliberazione del C.d.A.
- 4) In sede di rinnovo o in caso di sopravvenute esigenze dell'I.P.A.B., le clausole della convenzione possono essere riviste in dipendenza del mutamento dei fatti o esigenze di servizio.

Art.30 – PATRIMONIO ATTIVO

Costituiscono il patrimonio attivo dell'I.P.A.B.:

- i beni immobili, con le rispettive pertinenze, delle fuse Opere Pie di cui al precedente art.1), nello stato di diritto risultante dai pubblici registri immobiliari, con salvezza di tutte le trascrizioni a favore e contro, dipendenti da errate scritturazioni, da annotazioni in corso per qualsiasi causa, da azioni pendenti presso l'Autorità giudiziaria o già definite o ancora proponibili a termini di legge, da occupazioni e/o espropriazioni occorse per pubbliche utilità, ancora pendenti o definite ed i cui atti siano in corso di registrazione e trascrizione o, per errori o dimenticanze, non siano stati ancora registrati e trascritti. Con salvezza, infine, di tutte le diminuzioni o gli incrementi causati da fatti naturali o che possano derivare da una delle azioni a difesa della proprietà previste dal codice civile;
- I beni iscritti nei pubblici registri automobilistici, già intestati alle fuse Opere Pie di cui sopra, dei quali l'I.P.A.B. abbia alla data del presente statuto la piena disponibilità;
- I beni mobili e le attrezzature varie esistenti all'interno dell'Istituto Casa della Fanciulla di via R. Margherita n.22 di Barcellona P.G..

Art.31 – INVENTARI

Tutti i beni dell'I.P.A.B. sono inventariati, con l'osservanza delle norme sulla tenuta e l'aggiornamento delle apposite scritture.

Art.32 – PERSONALE

L'I.P.A.B., per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvale di personale regolato dalle norme di diritto pubblico, inquadrato nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali che all'uopo prevederà la pianta organica.

Detto personale sarà reclutato mediante concorso per titoli e/o esami o titoli e prove selettive attitudinali, a seconda del profilo professionale.

Ai dipendenti dell'I.P.A.B. saranno applicati tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai contratti collettivi di lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.

Le assunzioni a tempo determinato, se necessarie, saranno effettuate con l'osservanza delle leggi vigenti.

Per la manutenzione e la coltivazione di fondi rustici si potrà fare ricorso al sistema dell'appalto.

Art. 33 – MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono sottoscritti dal Segretario dell'Ente e dal Funzionario Contabile (ove esista).

Il Segretario è tenuto ad inviare mensilmente al Presidente, per opportuna conoscenza, un elenco dei mandati emessi nel mese precedente con l'indicazione del beneficiario, dell'importo e della causale.

Art. 34 – REGOLAMENTO ORGANICO

Uno speciale regolamento organico deve prevedere la disciplina dello stato giuridico del personale, l'ordinamento degli uffici, i requisiti per la nomina, e modalità per l'assunzione, le norme riguardanti il collocamento a riposo, le norme relative ai procedimenti disciplinari ed alle sanzioni, nonché le attribuzioni, i doveri, le responsabilità ed i relativi orari di servizio.

Art. 35 – ATTIVITA' GESTIONALE

La gestione amministrativa, tecnica e contabile dell'IPAB compete al Segretario della stessa che ne sottoscrive i relativi atti, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo e di quelle gestionali sancito dal D.L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Sugli atti che comportano impegni di spesa deve essere acquisito il parere di regolarità contabile nonché di copertura finanziaria da parte del funzionario contabile se esistente.

I provvedimenti adottati dal Segretario dell'Ente nell'esercizio dell'attività gestionale assumono la denominazione di "Determinazione".

Le Determinazioni sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi del C.d.A.

Fermo restando l'esercizio del potere di vigilanza previsto al precedente art. 17 del presente statuto, copia di tutte le determinazioni del segretario deve essere trasmessa per conoscenza al C.d.A. dell'Ente entro dieci giorni dalla loro adozione.

Art. 36 - INCARICHI PROFESSIONALI

Per le attività non rientranti nelle attribuzioni e competenze professionali del personale dipendente dell'Ipab si procede con il conferimento di incarichi a professionisti esterni. In tal caso, fatto salvo il rimborso delle spese e dei diritti fissi, nel disciplinare o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, dovrà farsi constare che i compensi ai professionisti non potranno superare i limiti minimi previsti dalle tariffe professionali vigenti per le rispettive categorie.

Art. 37 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle che saranno emanate in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.

Art.38 – NORME FINALI

Le norme contenute nel presente Statuto trovano applicazione anche nei confronti dei rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del competente Organo della Regione Siciliana e dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per quant'altro non disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti dell'I.P.A.B..

Il Segretario



Il Commissario Straordinario



Firmato digitalmente da:

MARIA RITA PULEO